

Il riconoscimento della professionalità del personale incaricato di funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali

Sommario

La vicenda	1
Selezione e formazione degli incaricati di funzioni dirigenziali	2
Valutazione delle prestazioni	2
Considerazioni	4
SOLUZIONE PROPOSTA	6
Bozza di provvedimento normativo da inserire nella legge di stabilità	6
Bozza di decreto ministeriale	8
Appendice - LEGGE 13 luglio 2015, n. 107	11

La vicenda

Il successo del progetto di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la loro trasformazione in soggetti capaci di fornire soluzioni efficaci ed efficienti nello svolgimento delle attività istituzionali dipende in misura decisiva dalla figura e dalle capacità del dirigente, che svolge un ruolo strategico nel processo di cambiamento.

Le Agenzie fiscali, tenuto conto della crescente carenza di dirigenti a causa dei progressivi collocamenti a riposo, ed impossibilitate a promuovere - di fatto - apposite procedure concorsuali, hanno affidato incarichi dirigenziali provvisori - con la conseguente stipula di contratti a termine-, anche relativi a posizioni di particolare rilievo, a funzionari selezionati attraverso procedure interne, cd. interPELLI, funzionali ad effettuare una specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico.

In dettaglio, nell'Agenzia delle Entrate, dal 2001, sono stati conferiti progressivamente incarichi dirigenziali a 800 funzionari, che rappresentano la maggioranza del totale della dotazione delle posizioni dirigenziali dell'Agenzia. Analogamente l'Agenzia del Territorio ha conferito circa 170 incarichi dirigenziali.

L'articolo 71, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza», ha consentito alle due Agenzie la gestione autonoma di questa tipologia di contratto.

In particolare, il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate all'articolo 24, prevede che « [...] l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.»

La valenza transitoria della norma regolamentare dell'Agenzia delle Entrate, come anche quella dell'ex Agenzia del Territorio, è stata di anno in anno rinnovata dai seguenti interventi normativi: art. 8, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 16 del 2012; art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150; art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15.

I diversi concorsi pubblici banditi non sono stati portati a termine, perché oggetto di gravame processuale.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 ha dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 e le norme successive che ne fanno corpo (art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150; art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15).

Conseguentemente alla pubblicazione della sentenza stessa, le Agenzie fiscali hanno provveduto a revocare tutti gli incarichi dirigenziali provvisori in essere.

Selezione e formazione degli incaricati di funzioni dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali attribuiti - e la conseguente sottoscrizione di contratti a termine - sono stati assegnati in piena osservanza dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale norma stabilisce, infatti, che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tener conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti.

I dirigenti «incaricati» delle Agenzie Fiscali sono stati individuati tra i funzionari di ruolo, già vincitori di concorso per l'accesso nella PA, tramite interpellì, che generalmente hanno previsto procedure comparative dei curriculum e colloqui, in linea con le linee guida adottate dal Mef e dall'Agenzia delle Entrate per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

La maggior parte dei funzionari incaricati è stata adeguatamente formata anche con corsi manageriali realizzati, a seconda delle tematiche, in collaborazione con la Scuola Superiore di Economia e Finanze, la Luiss Business School, Iri Management e Tesi.

Valutazione delle prestazioni

Nel corso degli anni di svolgimento delle funzioni, gli incaricati dirigenziali sono stati sottoposti a valutazioni annuali della performance lavorativa, attraverso uno strutturato sistema di valutazione denominato Sirio. Tale strumento, adottato dall'Agenzia, è stato divulgato e promosso come caso di studio dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto Cantieri realizzato

dall'Ufficio per le Innovazione delle pubbliche amministrazioni nel 2004 e nella pubblicazione "La gestione per competenze nelle amministrazioni pubbliche" nel 2006.

La citata pubblicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2004 così descrive il sistema di valutazione adottato dall'Agenzia delle Entrate:

"Il sistema integrato di valutazione dei dirigenti dell'Agenzia (Sirio) permette:

- di migliorare i risultati organizzativi;*
- di incoraggiare i dirigenti ad esprimere al meglio le proprie competenze in linea con le richieste del ruolo ricoperto e con la prospettiva di assunzione di nuove e maggiori responsabilità;*
- di individuare i punti di forza e le aree di miglioramento dei singoli per individuare azioni formative ed iniziative di sviluppo e di valorizzazione delle potenzialità.*

Esso è costruito in base a criteri di:

- trasparenza delle regole del sistema stesso e del rapporto tra valutatore e valutato;*
- oggettività, intesa nel senso di definizione e graduazione univoca e condivisa delle asserzioni valutative, in modo da evitare giudizi impressionistici puramente soggettivi;*
- equità, nozione connessa alla trasparenza, in quanto la pubblicità e l'univocità delle regole di valutazione assicurano omogeneità ed uniformità nella valutazione stessa.*

In coerenza con le norme contrattuali, la valutazione dei dirigenti avviene, grazie al Sirio, attraverso un sistema misto basato sulla:

- valutazione dei risultati, cioè del conseguimento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente;*
- valutazione delle competenze organizzative, cioè delle qualità individuali (conoscenze, capacità, valori, motivazioni) che determinano i comportamenti organizzativi da cui dipendono, a loro volta, i risultati."*

La pubblicazione del 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione al modello di valutazione Sirio sottolinea l'importanza della "valorizzazione delle competenze" come riportato di seguito:

"Per le organizzazioni moderne, che si muovono nello scenario dell'economia della conoscenza, l'investimento nelle competenze è determinante per la loro sopravvivenza e il loro sviluppo. E investire in competenze vuol dire, anzitutto, cominciare a esplicitare le conoscenze, le capacità e i valori che un'organizzazione chiede a coloro che vi lavorano.

Vuol dire, quindi, dichiarare delle aspettative. Quando è formulato in modo esplicito, chiaro e organico, l'insieme di aspettative prende la forma di un modello delle competenze.

Il modello delle competenze dell'Agenzia delle Entrate è stato definito, in coerenza con la sua missione, i suoi valori e principi organizzativi, adottando un metodo induttivo, che ha anzitutto analizzato e assunto quindi a modello esperienze in qualche modo emblematiche di performance eccellenti".
.....

Il nuovo e inedito strumento di misurazione delle capacità e delle competenze dirigenziali adottato dall'Agenzia fin dal 2002 rappresenta, con largo anticipo, quanto realizzato da amministrazioni pubbliche analoghe che operano in altri Paesi comunitari e quanto previsto per le amministrazioni pubbliche italiane dalla recente riforma della PA (c.d. Riforma Madia).

Considerazioni

La valorizzazione del merito, dell'esperienza e delle competenze costituiscono elementi sui quali, anche secondo la nuova legge n.124/2015 sulla riorganizzazione della PA, dovrebbe fondarsi l'accesso alla dirigenza. Tale testo normativo, sul quale per altri versi non mancano perplessità, pone comunque l'accento sull'aspetto della formazione e sui risultati conseguiti sul campo dagli aspiranti dirigenti, prevedendo la formazione iniziale dei dirigenti e la loro assunzione solo dopo un esame di conferma al termine del primo triennio di servizio.

I principi della legge n. 124 ricalcano quelli che hanno caratterizzato l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle entrate, secondo lo schema già tracciato dall'art. 71 del d.lgs. n.300 del 1999 e dai successivi interventi normativi.

I Regolamenti delle Agenzie prevedono, in particolare, una sperimentazione sul campo dei candidati per vagliarne le reali attitudini e le capacità manageriali necessarie a dirigere strutture operative complesse. Tali principi presentano, dunque, evidenti profili di affinità e sintonia con la riforma della PA in fase di attuazione.

Appare ora illogico dover disperdere, anziché capitalizzare, le esperienze e le professionalità specialistiche dimostrate dai funzionari incaricati che sono stati formati nel ruolo, hanno fatto affidamento nella meritocrazia ed hanno espletato le funzioni dirigenziali per un arco temporale anche molto ampio, conseguendo sempre valutazioni positive.

Preme evidenziare che alcuni funzionari erano incaricati di funzioni dirigenziali già dal 1° gennaio 2001, data di attivazione della Agenzie fiscali; di conseguenza gli stessi hanno esercitato le relative funzioni per oltre 10 anni.

In passato, il legislatore, attenendosi ai dettami costituzionali che prevedono l'accesso agli impieghi pubblici per concorso *“salvo i casi stabiliti dalla legge”* (cfr. art. 97 Cost.) è intervenuto, previo apprezzamento e bilanciamento degli interessi contrapposti, inserendo i funzionari che hanno svolto le funzioni dirigenziali, nel ruolo dei dirigenti.

A mero titolo esemplificativo, in tema di regolamentazione dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, si segnala l'articolo 4 della legge 27 luglio 2005 n. 154, al comma 1, che prevede:

” 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali

hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale”.

Più recentemente, il legislatore con la Legge 13 luglio 2015 ha effettuato la scelta opportuna di non disperdere la professionalità acquisita e dimostrata dai docenti che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico. I commi 87 e 90 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (LA BUONA SCUOLA) prevedono infatti un corso intensivo di formazione con prova finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del personale che ne ha svolto le relative funzioni. Con Decreto del Miur n. 499 del 20/07/2015 sono già state stabilite le modalità di svolgimento del corso e delle relative prove finali.

Un intervento analogo a quello contenuto nella Riforma della scuola è auspicabile anche per i funzionari incaricati delle Agenzie fiscali in quanto sarebbe in linea con i principi costituzionali e per di più nel rispetto degli obblighi imposti dall'ordinamento sovranazionale.

A tal proposito si evidenzia che la maggior parte degli incarichi dirigenziali provvisori attribuiti ai funzionari ha di fatto superato il limite dei 36 mesi, in evidente contrasto con la Clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 inerente la prevenzione degli abusi nell'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato. La Corte di Giustizia Europea ha già dichiarato la normativa Italiana non conforme all'accordo Quadro Comunitario sul lavoro. In altri termini, la Corte di Giustizia Europea ha ammesso, sì, la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per garantire la continuità amministrativa in caso di sostituzione del personale assente, ma solo in presenza di una legislazione che tuteli i lavoratori dall'eventuale «abuso» nell'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Di fatto il Governo, nel caso della recente riforma della «buona scuola», ha recepito detti principi, prendendo l'impegno di assumere fino a centomila insegnanti precari.

Peraltro la stessa Corte Costituzionale, con la nota sentenza 37 del 2015, nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, ha sottolineato la sostanziale mancanza di un termine finale per la copertura provvisoria delle posizioni vacanti e il conseguente utilizzo improprio dell'affidamento degli incarichi e dei relativi contratti a termine. Particolarmente significativo risulta il seguente passaggio nella parte di diritto della sentenza:

"Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006,

con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012». Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti».

SOLUZIONE PROPOSTA

Per molteplici punti la questione è assimilabile alla vicenda dei presidi nel comparto scuola; pertanto, la proposta è quella di prevedere una norma analoga anche per le Agenzie Fiscali, come da articolato di seguito riportato.

Bozza di provvedimento normativo da inserire nella legge di stabilità

- 1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17.03.2015, pubblicata in G.U. n. 12 del 25.03.2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.**
- 2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:**
 - a. abbia già superato un concorso pubblico per accedere all'impiego nella Pubblica Amministrazione;**
 - b. sia in possesso di Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento**
 - c. abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;**
 - d. abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»;**
 - e. che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno**

trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati positive;

f. abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.

3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Bozza di decreto ministeriale

"Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, ai sensi dell'articolo __, comma __, della legge _____, n. ____ (i riferimenti dovrebbero essere quelli della legge di stabilità all'interno della quale dovrebbero venire inseriti i precedenti commi).

IL MINISTRO

VISTA la legge _____, n. _____, "*Legge di stabilità*", di seguito indicata come Legge, e in particolare i commi da ____ a _____;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e in particolare l'articolo 28, concernente l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

DECRETA

Articolo 1

(Corso intensivo di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente di seconda fascia delle Agenzie fiscali)

1. Il corso di formazione di cui all'articolo __, comma __, della legge _____, n. ____ è organizzato dalla Scuola Nazionale della Formazione presso le sedi di Roma, Acireale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. durata ____ mesi;
 - b. suddivisione delle ore tra le seguenti aree tematiche:

per l'Agenzia delle Entrate

- diritto tributario e scienza delle finanze;
- diritto amministrativo;
- pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo;
- gestione delle risorse umane;
- gestione delle risorse materiali;
- gestione dei sistemi informativi;
- il sistema catastale;
- il sistema di pubblicità immobiliare;
- strumenti e tecniche estimali;
- ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.

per l'Agenzia delle Dogane

- diritto internazionale pubblico e diritto dell'unione europea;
- diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e alla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza delle Agenzie fiscali;
- diritto amministrativo;
- diritto tributario, con particolare riguardo alla legislazione in materia di dogane, accise e giochi;
- atti organizzativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- economia delle amministrazioni pubbliche.

2. I docenti del corso sono individuati dalla Scuola Nazionale della Formazione.

3. I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 con una percentuale di assenze non superiore al 20%, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 4.

Articolo 2

(Commissione giudicatrice)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.
3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti di vertice delle Agenzie Fiscali con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti delle Agenzie Fiscali in possesso di documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi del Ministero dell'Economia.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un provvedimento del Direttore delle Agenzie Fiscali.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso le Agenzie Fiscali appartenente alla terza area o, in carenza, da personale appartenente alla seconda area, fascia economica F3 o superiori.
7. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.
9. I membri della commissione autocertificano l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico. In particolare dichiarano:
 - a. di non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
 - b. di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c. di non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione delle procedure;
 - d. a partire da un anno antecedente alla data di indizione delle procedure, di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche o di assessore regionale, provinciale e comunale e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ;
 - e. di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più dei soggetti di cui all'articolo 3 per le procedure di interesse;
 - f. di non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
10. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione alle procedure di cui al presente decreto.
11. I compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente decreto sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia.

Articolo 3

(Individuazione dei soggetti destinatari)

1. La Direzione Centrale del Personale individua i soggetti di cui all'articolo __, della Legge n. _____ del _____ (i riferimenti dovrebbero essere quelli della legge di stabilità all'interno della quale dovrebbero venire inseriti i precedenti commi).

Articolo 4

(Sessione speciale di esame)

1. Al termine del corso intensivo di formazione, i soggetti di cui all'articolo 3 sono ammessi direttamente a sostenere una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare.
2. La prova orale è giudicata dalla commissione di cui all'articolo 2, i cui componenti sono individuati secondo la procedura indicata al medesimo articolo 2. Alla prova orale è attribuito un punteggio espresso in trentesimi e si intende superata col conseguimento del punteggio minimo pari a 21.
3. I candidati risultati vincitori verranno iscritti nel ruolo dei Dirigenti di seconda fascia delle Agenzie Fiscali.

Articolo 5

(Norme finali)

1. Ai sensi del comma ____ della Legge n. _____ del _____, all'attuazione delle procedure di cui al presente decreto si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appendice - LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU n.162 del 15-7-2015) Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015

Art. 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

(OMISSIS)

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.